

**ORDINE DE' MEDICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

---

**STATUTO E REGOLAMENTO**

DELL'

**ORDINE DE' MEDICI**

DELLA

**PROVINCIA DI SASSARI**



**SASSARI**

Tipografia e Libreria GALLIZZI & C.º

—  
1903

---

---

# STATUTO E REGOLAMENTO

## DELL' ORDINE DE' MEDICI

DELLA

PROVINCIA DI SASSARI

---

ART. 1. — I medici chirurghi laureati in Italia, residenti nella Città e Provincia di Sassari si costituiscono in Società col titolo: *Ordine de' Medici della Provincia di Sassari.*

ART. 2. — L'Ordine fa parte della Federazione degli Ordini dei Sanitari del Regno, aventi sede in Roma.

ART. 3. — L'Ordine è rappresentato in ogni circostanza da un Consiglio che si intitola: *Consiglio dell'Ordine de' Medici della Provincia di Sassari.*

ART. 4. — Gli scopi dell'Ordine sono:

a) tutelare il decoro della Classe medica e difendere gli interessi professionali di fronte alle autorità, ai corpi amministrativi, alle associazioni ed al pubblico, intervenendo a risolvere le questioni relative all'esercizio professionale sorte fra i suddetti;

b) combattere l'esercizio professionale abusivo sotto qualunque forma, denunciando anche quei sanitari che lo favorissero;

c) studiare le più opportune e vitali questioni sanitarie in rapporto all'esercizio ed emettere su di esse il proprio parere;

*d)* farsi iniziatore di quelle agitazioni che si ritengono più necessarie in favore della Classe medica o della pubblica igiene;

*e)* richiamare all'osservanza dello Statuto dell'Ordine e del Galateo medico quei soci che in qualsiasi modo vi mancassero, in conformità dei regolamenti che verranno proposti ed approvati dall'Assemblea;

*f)* svolgere la propria azione in correlazione agli atti della Federazione degli Ordini dei Sanitari di Roma.

ART. 5. — Possono far parte dell'Ordine tutti i Dottori in Medicina e Chirurgia residenti in Sassari e Provincia.

ART. 6. — La iscrizione all'Ordine è obbligatoria per un triennio e perdura indefinitamente, eccettuato il caso di volontaria dimissione o di radiazione.

ART. 7. — Per iscriversi ciascun medico pagherà al Cassiere la tassa d'iscrizione di lire tre ed una tassa annuale pure di lire tre.

ART. 8. — Ogni socio ha il dritto di intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

ART. 9. — Ogni socio usufruisce dei vantaggi concessi alla Federazione degli Ordini dei Sanitari del Regno.

ART. 10. — Ogni socio ha il dritto di invocare e di ottenere il patrocinio dell'Ordine su quanto riguarda il disposto dell'art. 4.

ART. 11. — Ogni socio ha il dritto di presentare quelle proposte che crede necessarie per l'interesse comune o per la pubblica igiene, e di svolgerle nelle assemblee; può deferire al Consiglio dell'Ordine coloro che esercitano illegalmente l'arte salutare ed i medici che favoriscono in qualunque modo l'esercizio abusivo o clandestino della medesima.

ART. 12. — Ogni socio ha il dritto di ricorrere all'Assemblea contro gli atti del Consiglio che gli sembrano contrari allo Statuto e al Regolamento.

ART. 13. — Il Consiglio dell'Ordine si compone di un Presidente e di un Vice-Presidente, eletti dall'Assemblea, e di 7 Consiglieri, eletti pure dall'Assemblea, i quali eleg-

gono nel loro seno un Segretario. Il Cassiere viene poi eletto dall'Assemblea, ma non fa parte del Consiglio.

ART. 14. — Le votazioni per le elezioni sono fatte dai soci residenti in Città personalmente, e dai soci residenti in Provincia per mezzo di schede segrete da inviarsi in tempo utile all'Assemblea per il giorno e per l'ora fissata.

ART. 15. — Possono venire eletti a far parte del Consiglio tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con la cassa.

ART. 16. — I Consiglieri rimangono in carica un anno, ma possono venir rieletti.

ART. 17. — Il Presidente non potrà venire rieletto se non dopo un anno d'intervallo.

ART. 18. — I componenti del Consiglio che per qualsiasi motivo manchino durante sei mesi a più di un terzo delle sedute del Consiglio decadono d'ufficio.

ART. 19. — In questo caso ed in quelli di non accettazione o di dimissione di qualche consigliere, subentrano nella carica e nei diritti quei soci che abbiano avuto maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

ART. 20. — Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni:

- a) Eseguisce le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Veglia al decoro e all'indipendenza dell'Ordine;
- c) Cura la completa osservanza dello Statuto e del Regolamento;
- d) Prende tutti i provvedimenti di ordine morale fino a proporre la radiazione dall'Ordine nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Regolamento;
- e) Delibera le spese compilando e presentando annualmente all'Assemblea generale i bilanci preventivo e consuntivo ed il rendiconto morale;
- f) Nomina il giurì dei probi-viri tutte le volte che nascerà controversia tra il Consiglio ed un socio.

ART. 21. — Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Presidente. Le ordinarie sono semestrali e si terranno in gennaio ed in giugno; in quella di gennaio si farà il resoconto finanziario e morale e si terranno le elezioni. Le straordinarie possono aver

luogo in qualunque epoca dell'anno, o per deliberazione del Consiglio o per domanda motivata al Consiglio da 10 soci almeno.

ART. 22. — L'Assemblea generale, in prima convocazione, non sarà valida se non si raggiunga almeno un terzo dei soci residenti in Città. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 23. — Le modificazioni allo Statuto ed al Regolamento dovranno venir discusse ed approvate da almeno la metà più uno dei soci componenti l'Ordine.

ART. 24. — Il Consiglio dell'Ordine si adunerà almeno una volta al mese e le sue adunanze non saranno valide se non interverranno almeno due terzi dei membri del Consiglio.

---

*Compilato dal Comitato provvisorio per la costituzione dell'Ordine de' Medici della Provincia di Sassari, composto dei dottori Pugioni (presidente), Simon (segretario), Campodonico, Delogu, Devilla, Sanna, ed approvato dall'Assemblea il giorno 5 novembre 1902.*

*Sassari, Aprile 1903.*

*V.º Il Presidente: Prof. A. ROTH*

*Il Segretario: D.ª G. DEVILLA*

# AGGIUNTE

ALLO

## STATUTO E REGOLAMENTO

---

### Scopi dell'Ordine

Oltre quelli accennati all'Art. 4:

1. L'Ordine accetterà arbitrati su questioni fra medici ed amministrazioni pubbliche, fra sanitari e clienti, e sarà in facoltà del Consiglio d'accettare arbitrati tra soci e colleghi non soci.

Le persone estranee all'Ordine dovranno però preventivamente dichiarare per iscritto di sottostare a tutte le leggi dell'Ordine.

2. L'Ordine resterà sempre estraneo a tutto ciò che non sia d'interesse professionale.

3. S'intenderanno per leggi dell'Ordine non solo quelle fissate in via generale dallo Statuto e Regolamento, ma ancora deliberati che sopra una speciale materia e in ogni possibile circostanza fossero adottati dall'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio non potrà accettare questioni personali dipendenti dai proprii verdetti che possono aver lesa la suscettibilità dei terzi, nè risponderà personalmente, nè in via privata, nè giuridica delle conseguenze dei verdetti stessi.

5. Il patrocinio prestato dall'Ordine è gratuito, tranne le spese borsuali.

In materia di spese amministrative o legali, in che potesse l'Ordine incorrere per arbitrati e conflitti, l'Ordine non riconoscerà altro obbligo che quello che gli viene nel caso di azione promossa da lui stesso, e col dritto di rivalsa.

Nei casi di arbitrato o di richiesto intervento le spese sono a carico dei ricorrenti.

### **Doveri dei Soci**

6. I doveri dei soci sono:

a) Rispettare le leggi dell'Ordine;

b) Serbare, non solo fra colleghi, ma eziandio nei rapporti col cliente un contegno che valga a mantenere decoroso l'esercizio della professione;

c) Disimpegnare con zelo quegli uffici che dall'Ordine potessero venire loro affidati;

d) Pagare la contribuzione fissata;

e) Oltre l'obbligo di rimanere nell'Ordine per tre anni, il socio avrà pure quello di mandare le dimissioni tre mesi prima della scadenza del terzo anno, qualora volesse uscirne; in caso contrario s'intende impegnato a far parte dell'Ordine per l'anno successivo, e così d'anno in anno.

7. Il socio che si trasferisce stabilmente in un'altra Provincia ha l'obbligo di avvisarne per iscritto la Presidenza; e il Consiglio dell'Ordine ne pronuncierà la dimissione.

8. Di nessun socio e in nessun caso, e persino in contrario al disposto dell'art. precedente, potrà essere dichiarata la dimissione, finchè non siano state definite le questioni che eventualmente lo riguardassero e delle quali stessero atti in iscritto davanti al Consiglio o anche solo al Presidente.

9. Il socio dimissionario *sua sponte* o per morosità potrà venire iscritto nuovamente dietro sua domanda pagando in cumulo le contribuzioni che sarebbero state dovute all'Ordine tra l'epoca della dimissione e quella dell'ultima domanda, quando l'interruzione non sorpassi i tre anni.

10. La quota fissata dovrà pagarsi anticipatamente nel primo trimestre di ciascun anno; scaduto tale termine

il socio sarà dichiarato moroso, e se non pagasse entro il termine di altri tre mesi sarà dichiarato dimissionario per morosità.

11. Ogni socio ha il dovere di fornire al Consiglio, conformemente alla verità, quanto in effetto di procedura gli verrà dal medesimo richiesto di deporre e tutto quanto in ogni modo è a sua conoscenza in argomento; e dove il socio rifiutasse o mentisse, sarà soggetto al disposto dello Statuto in ordine alle misure disciplinari.

12. I membri dell'Ordine che avranno scientemente fornito al Consiglio dati inesatti o contrari alla verità, o che avranno in qualsiasi modo agito perchè il Consiglio stesso avesse a pronunciare un giudizio inesatto od erroneo, verranno giudicati e puniti a seconda della gravità della colpa conformemente alle misure disciplinari già stabilite.

13. Il socio od il privato che invoca il patrocinio dell'Ordine presenterà la propria domanda e il proprio reclamo sottoscritto alla Presidenza con tutti quei documenti che crederà necessari per la discussione della vertenza. Dall'ufficio di Presidenza gli verrà rilasciata ricevuta del reclamo e dei documenti.

### **Consiglio dell'Ordine**

14. Il PRESIDENTE solidalmente col Consiglio ha la rappresentanza dell'Ordine, invigila sull'andamento del sodalizio, convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee, firma tutti gli atti dell'Ordine e i mandati di pagamento, presenta annualmente il resoconto morale e i bilanci.

15. Il VICE-PRESIDENTE assume le attribuzioni del Presidente nei casi di temporaneo impedimento, di assenza o di dimissione di quest'ultimo, e dura in carica un anno. Mancando il Vice-presidente succederà nella carica in via provvisoria il Consigliere più anziano.

16. Il SEGRETARIO assiste alle tornate del Consiglio e dell'Assemblea, e ne redige i verbali; tiene la corrispondenza; formula d'accordo col Presidente gli ordini del giorno per le riunioni del Consiglio, ma per quelle dell'Assemblea li

formularà d'accordo col Consiglio; dirama gli inviti; rilascia controfirmandoli gli atti di pagamento ordinati dal Presidente; custodisce l'albo dei soci, e tutte le altre carte di proprietà dell'Ordine.

In modo speciale poi conserverà e custodirà gelosamente in archivio, sotto la sua responsabilità, tutta la corrispondenza e tutti i documenti riguardanti questioni personali.

Terrà altresì ostensibile a tutti i membri dell'Ordine il *Libro Nero*, ossia quel registro in cui ogni socio — nell'interesse di tutti — si farà un dovere d'indicare il nome, l'indirizzo, le generalità ed altri caratteri d'identificazione di coloro dai quali, dopo aver prestato l'opera sua, non fu pagato, o lo fu soltanto in seguito a citazione o lite.

17. Il CASSIERE è responsabile di fronte al Consiglio e all'Ordine dei fondi sociali; tiene il registro di cassa e il registro di pagamento delle quote, delle quali ha in cura esclusiva l'esazione con l'obbligo di rilasciarne quietanza (da consegnarsi personalmente) anche nel caso che il pagamento venga fatto a mezzo di vaglia; riscuote ogni altro credito e paga i mandati firmati dal Presidente o da chi per esso; compila i bilanci e tiene l'inventario; fa allo scadere del primo e del secondo trimestre dell'anno relazione al Consiglio intorno ai soci morosi, e si tiene obbligato di riferire al Consiglio medesimo dello stato di cassa ogni qualvolta egli creda necessario o il Consiglio desideri.

Il Cassiere terrà alla mano a disposizione del Segretario la somma di 30 lire da destinarsi alle piccole spese, ciascuna delle quali non potrà eccedere le lire cinque e sarà autorizzata dalla Presidenza che avrà l'obbligo di riferirne poi alla prima seduta consiliare.

Il Cassiere dovrà intervenire alle sedute consiliari in materia amministrativa.

18. Il CONSIGLIO deve curare il riconoscimento dell'Ordine in ente morale; si terrà in relazione con sodalizi di indole simile, anche per secondare qualunque movimento ragionevole della Classe dei medici, conforme agli scopi dell'Ordine.

19. Il Consiglio è pienamente libero di accettare o meno qualunque dimissione dalle cariche, ma non lo sarà mai nel caso di dimissione del Presidente che dovrà essere portata in Assemblea.

20. Vista l'indole delicatissima del mandato del Consiglio, ogni consigliere si obbliga sul proprio onore a mantenere il segreto sopra tutto quanto riguarda l'istruttoria, gli atti e le discussioni che avvengono in seno del Consiglio.

21. Il trasgressore viene giudicato dal Consiglio seguendo le norme come per qualsiasi altra questione morale.

### **Delle adunanze**

22. Tutte le sedute del Consiglio dovranno essere precedute da invito a domicilio *tre* giorni almeno prima, tolto caso d'urgenza.

23. Non potrà intervenire alle sedute del Consiglio, con i diritti inerenti alla sua carica, quel suo membro che fosse oggetto di discussione, e sentite le sue ragioni dovrà allontanarsi.

24. Il Consiglio si riunirà o per invito della Presidenza o per domanda firmata da almeno tre membri del Consiglio stesso. L'invito sarà sempre firmato dal Presidente o da chi per esso.

25. Le votazioni in questioni personali o che riguardino le disposizioni disciplinari saranno sempre segrete e fatte per mezzo di palline nere e bianche.

26. In caso di parità di voto nelle votazioni palesi si ripete la votazione; se il risultato è nullo si passa ad una terza votazione segreta, e se anche in questa il risultato è nullo il Presidente avrà voto deliberativo. La Presidenza potrà valersi di questa facoltà solo quando il caso è così urgente che dovrà essere risolto nello stesso giorno e quando non sia possibile tenere nello stesso giorno una seconda seduta. In tutti gli altri casi, dopo la terza votazione, dovrà adottarsi la sospensiva; non potendo venire a nessuna conclusione nemmeno in questo modo, la questione sarà deferita all'Assemblea.

27. In Assemblea le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza assoluta. Cinque soci potranno chiedere la votazione per appello nominale, sempre che la materia non indichi di dovere votazione segreta.

28. Niuno, tranne un relatore, tanto nelle sedute del Consiglio come in quelle dell'Assemblea, può prendere la parola più di due volte sopra un medesimo argomento, escluso il caso di rettifiche per fatto personale.

29. Salvo casi eccezionali e di capitale importanza, nessun socio, discutendo ininterrottamente, può oltrepassare i 10 minuti primi. Ai relatori sono concessi 20 minuti; nella discussione poi forniranno gli schiarimenti necessari sulle loro conclusioni, non oltrepassando però in nessuno i 10 minuti prescritti. In quei casi in cui l'importanza dell'argomento lo esige, l'Assemblea può accordare a ciascun oratore un periodo di tempo maggiore per la discussione.

30. Se un oratore fa delle allusioni inopportune o delle incongrue digressioni sarà dalla Presidenza richiamato all'argomento. Persistendo nello stesso metodo, gli verrà tolta la parola. Cinque altri soci però potranno, seduta stante, giustificando l'oratore, chiedere all'Assemblea, pel tramite della Presidenza, la concessione di lasciarlo ancora parlare.

31. Nessun argomento potrà essere trattato in adunanza se non sia stato posto prima all'ordine del giorno, salvo il potere discrezionale della Presidenza nei casi di urgenza manifesta o per argomenti pregiudiziali.

32. Tutte le vertenze presentate al Consiglio dovranno essere poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione.

33. Il Consiglio per ciascuna vertenza che gli viene presentata decide se debba o no assumerne la trattazione. Nel caso di rifiuto si comunicherà per iscritto la deliberazione motivata al richiedente.

34. Qualunque socio può proporre la chiusura di una discussione, e qualora la proposta sia appoggiata da altri 4, il Presidente la metterà a partito.

35. La convocazione dei soci sarà fatta dal Consiglio a mezzo di inviti a domicilio 8 giorni prima.

36. Gli argomenti da trattarsi in Assemblea dovranno essere presentati all'ufficio di Presidenza per il tramite del Segretario almeno 15 giorni prima dell'adunanza, e saranno portati in Assemblea dalla Presidenza nell'ordine voluto dalla precedenza della presentazione, salvo casi eccezionali.

È in facoltà di ogni socio di proporre il rinvio della discussione sopra un argomento da lui presentato.

37. Un argomento presentato e non svolto s'intende cancellato dall'ordine del giorno.

38. Niuno potrà assentarsi dall'Assemblea comunicato dal Presidente il passaggio alla votazione.

39. Dovrà invece uscire dalla sala di votazione il socio che fosse oggetto di discussione, nonché il socio che avesse promossa l'azione contro il collega.

40. Le sedute in seconda chiamata, con un numero qualsiasi di presenti, sono valide anche in materia amministrativa.

### **Provvedimenti disciplinari**

41. Il Consiglio non potrà ammonire un socio, nè proporre il biasimo, nè l'espulsione, senza avere invitato il socio a giustificarsi nel termine di un mese.

42. Il Consiglio dell'Ordine una volta pronunciatosi intorno ad un provvedimento disciplinare, comunicherà al collega in questione la decisione adottata entro il termine di tre giorni.

43. La prudenza del Consiglio deciderà se la pena disciplinare sia o no da comunicare al pubblico. In ogni modo e per qualsiasi pena il procedimento sarà segreto fino al momento della discussione in Assemblea, qualora questa dovesse interessarsene.

### **Patrimonio sociale**

44. Il patrimonio dell'Ordine è costituito dalle tasse annue dei soci, e da quelle eventuali riscossioni che per offerte od altro le provvenissero.